

Imposta Municipale Propria (IMU)

Avviso di scadenza versamento ACCONTO anno 2013 (17 giugno)

Il funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27 settembre 2012 con cui sono state rideterminate le aliquote IMU per l'anno 2012, il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, il Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54;

informa:

- Entro il **17 giugno 2013** deve essere versato l'acconto IMU per l'anno 2013, pari al **50%** dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente, fissata nella misura dell' **1,02%**, ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle loro pertinenze (unità immobiliari accatastate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola unità immobiliare per categoria).
- L'imposta che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione⁽¹⁾, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
- Il versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2013, previsto per il 16 dicembre 2013, deve essere effettuato a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del sito web "Portale del Federalismo Fiscale" alla data stabilita in sede di conversione del D.L. n. 35/2013. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- L'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel **gruppo catastale "D" (immobili produttivi)** per i quali la quota fissa dello **0,76%** è riservata e versata a favore dello Stato, l'aumento dello **0,26%** rispetto all'aliquota di base, è versata a favore del Comune.
- Si riportano i codici tributo da utilizzare nel modello di versamento F24:

Tipologia immobili	Aliquota	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Aree fabbricabili	1,02%	3916	-----
Altri fabbricati	1,02%	3918	-----
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,02%	3930	3925

Il versamento della prima rata per l'anno 2013 è stato sospeso **"ESCLUSIVAMENTE"** per le seguenti categorie di immobili:

- 1) **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** ⁽²⁾, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**.
- 2) **UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli **ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 3) **TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI** di cui all'art.13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni (ESENTI per il Comune di Cairo Montenotte).

In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine per il versamento della prima rata, per gli immobili di cui ai punti 1, 2, 3 è differito al **16 settembre 2013**.

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Per l'anno 2013, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in due rate: la prima a titolo di acconto (entro il **17 giugno 2013** per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed eventualmente entro il **16 settembre 2013** per le altre categorie catastali), è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente, fissata nella misura dello **0,57%** e la detrazione pari ad **€ 200,00**, con maggiorazione di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché con dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale, con un importo massimo di € 400,00. La rata a titolo di saldo, da versare entro il termine previsto per gli altri immobili, deve essere effettuata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del sito web "Portale del Federalismo Fiscale" alla data stabilita in sede di conversione del D.L. n. 35/2013. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- Si ricorda che la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

- Si riporta il codice tributo da utilizzare nel modello di versamento F24:

Tipologia immobili	Aliquota	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	0,57%	3912	-----

Nel comune di Cairo Montenotte, le seguenti fattispecie sono **esenti** dall'imposta municipale propria:

- **Fabbricati rurali strumentali** per i quali è stata presentata all'Agenzia del Territorio la domanda per l'attribuzione del requisito di ruralità (comma 8 dell'articolo 9 del D.L. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1ter, lettera a del D.L. 16/2012).
- **Terreni agricoli** (art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011 – art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011 – art. 7 lettera h del D.Lgs. 504/1992 – Legge 984/1977 – Allegato alla circolare ministeriale n. 9/249 del 14/06/1993).

Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

MODALITÀ DI VERSAMENTO: Il pagamento del tributo può essere effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro.

Cairo Montenotte, 31/05/2013

F.to il Funzionario Responsabile
Ornella Buscaglia

(1) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 comma 12-quinques, del D.L. 16/2012, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è tenuto al versamento dell'IMU in quanto titolare di diritto di abitazione.

(2) Il Comune di Cairo Montenotte considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come pure l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.